



**AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO APERTO DI
PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
LEGALI IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA**

Si comunica che con atto dirigenziale n. 459 del 9.9.2019 (consultabile sul sito istituzionale della Regione Puglia all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "consulenti e collaboratori"), l'Avvocatura regionale ha determinato di pubblicare l'Avviso per l'aggiornamento annuale dell' "Elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia" approvato con Determina dirigenziale n. 504 del 12.10.2017.

La presentazione della domanda di iscrizione, da inviare esclusivamente all'indirizzo PEC avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it, comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nell'Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.9.2016 allegato al presente atto e al quale si fa integrale rinvio per tutto quanto non diversamente disposto.

A tal proposito si precisa che con deliberazione n. 469/2018 e n. 181/2019, allegate al presente avviso, la Giunta regionale ha modificato ed integrato la disciplina della remunerazione degli incarichi defensionali agli avvocati esterni definita dalle precedenti deliberazioni di G.R. n. 2848/2011, n. 1985/2012 e n. 2697/2012.

Le domande dovranno pervenire entro il **30 settembre 2019**

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Enrica Messineo

www.regione.puglia.it

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA**

ART. 1 Oggetto

1. La Regione Puglia intende formare un elenco di avvocati singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali la Regione Puglia è parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 1 lett. d) n. 1) e 2) del Codice dei Contratti.
2. L’iscrizione nell’Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinata all’esito positivo della domanda e della documentazione trasmessa.
3. L’Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:
 - 1) Diritto civile e commerciale;
 - 2) Diritto amministrativo;
 - 3) Diritto costituzionale;
 - 4) Diritto del lavoro;
 - 5) Diritto tributario;
 - 6) Diritto penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile);
 - 7) Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.
4. La sezione n. 7 è riservata agli avvocati che non possiedono il requisito dell’iscrizione all’Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

ART. 2 Ambito applicativo

1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale potranno essere conferiti ai professionisti iscritti nell’Elenco nei casi previsti dall’art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006:
 - a) incompatibilità degli avvocati regionali con l’oggetto dell’affare da trattare;
 - b) eccedente carico di lavoro segnalato dall’Avvocatura regionale;
 - c) motivata opportunità.
2. L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell’Elenco con affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad esempio straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva).

ART. 3 Requisiti occorrenti per l’iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti all’Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori e in possesso di comprovata esperienza professionale quinquennale riferita a una o più delle sezioni da 1 a 6 indicate al comma 3 dell’art. 1.
 - b) essere in possesso della sola iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati per la sezione n. 7.



- c) assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
 - d) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
 - e) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
 - f) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
 - g) non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - h) accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite al successivo art. 6.
 - i) accettare di sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
2. Il professionista dovrà indicare una o più sezioni dell'Elenco (Diritto civile e commerciale; Diritto amministrativo; Diritto costituzionale; Diritto del lavoro; Diritto tributario; Diritto penale) cui intende essere iscritto. A tal fine, il curriculum deve contenere l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i prescelta/e da 1 a 6. Per la sezione sub 7 è richiesta la sola iscrizione all'Albo degli Avvocati.
 3. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, utilizzando il **modulo allegato 1**, debitamente compilato e sottoscritto, contenente anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e alle dichiarazioni di impegno, nonché la fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
 4. Alla domanda relativa alle sole iscrizioni nelle sezioni da 1 a 6 deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un *curriculum* in formato europeo, datato e firmato, con l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i dell'Elenco prescelta/e.
 5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.

ART. 4 Modalità di presentazione della domanda

1. In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.
2. La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: coordinatore.avvocatura@pec.rupar.puglia.it con oggetto: "Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia". La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all'iscrizione nell'Elenco ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato PDF non modificabile.
4. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.
5. All'esito dell'esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.



ART. 5 Formazione ed aggiornamento dell'Elenco

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
2. Le domande da inserire nell'Elenco saranno esaminate da una apposita Commissione nominata con decreto dell'Avvocato Coordinatore. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:
 - mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dal modulo di domanda allegato 1.;
 - mancanza degli allegati di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3;
 - assenza della sottoscrizione di cui al comma 5 dell'art. 3.L'inserimento in Elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nelle sezioni da 1 a 6 dell'Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella sezione 7 in ragione della sola iscrizione all'Albo professionale degli avvocati. Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all'elenco.
3. L'Elenco è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l'inserimento degli avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all'art. 4 comma 1 e le cancellazioni necessarie.
4. L'Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "consulenti e collaboratori" come indicato dall'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1, lett. b), c), d), c. 2) d.lgs. n. 33/2013, art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 6 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi saranno conferiti con delibera della Giunta regionale. Qualora sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina del difensore e al conferimento del mandato difensivo, salvo ratifica della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. g), dello Statuto della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale o il Presidente nei casi di urgenza potranno attingere dall'Elenco nel rispetto del principio della parità di genere tenendo conto dei criteri di seguito elencati in ordine di priorità:
 - a. connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva).
 - b. appartenenza all'Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;
 - c. esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza, per gli incarichi relativi alle sezioni da 1 a 6;
 - d. rotazione.
3. Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:
 - attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente Avviso;
 - attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con la Regione Puglia ovvero indicare gli incarichi in



contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l'Amministrazione potrà comunque procedere all'affidamento dell'incarico ove sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Avvocato Coordinatore, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse.

- obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all'art. 7, comma 1 del presente Avviso;
- comunicare gli estremi della polizza professionale;
- inviare un preventivo di parcella;
- trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza".

ART. 7 Determinazione del compenso

1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri e i parametri di quantificazione stabiliti dalla Regione Puglia in vigore al momento del conferimento. Attualmente, essi sono stabiliti dalle DGR n. 1985/2012 e n. 2697/2012 consultabili sul sito istituzionale dell'Ente. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso.
3. Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l'acconto. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

ART. 8 Obblighi del professionista.

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:
 - a) a comunicare prontamente all'Avvocatura regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - b) a non azionare procedure monitorie in danno della Regione prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento (art. 1, comma 4-ter, L.R. n. 18/2006);
 - c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 4 bis della L.R. n. 18/2006;
 - d) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;

- e) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- f) in caso di sentenza sfavorevole per la Regione Puglia, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: • trattamento elettronico; • trattamento manuale. Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Puglia nella persona del suo Presidente, con sede in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33. Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale. In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs 196/2003.

Art. 10 Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione prevista dall'art. 7 comma 1. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
2. La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avviene nei seguenti casi: 1. richiesta di cancellazione avanzata dal professionista; 2. perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata; 3. aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico; 4. non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze 5. aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento; 6. altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Alla cancellazione dall'Elenco provvede l'Avvocato Coordinatore, o suo delegato, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.
4. E' facoltà dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.


ART. 11 Norme finali

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Regione Puglia avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.

4. Per ogni informazione inerente il presente Avviso gli interessati possono rivolgersi all'Avvocatura regionale (recapiti telefonici: 080.5406246 dott.ssa Enrica Messineo - 080.5407737 dott.ssa Graziana Matera).
5. Al fine dell'adeguata pubblicità, il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.P. L'avviso nella sua interezza, ogni sua eventuale modifica e il modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul portale www.empulia.it. L'Avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini forensi della Regione Puglia.
6. La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.
7. Responsabile della tenuta dell'Elenco è l'Avvocato Coordinatore o suo delegato. Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è la dott.ssa. Enrica Messineo (tel. 080.5406246 – email: e.messineo@regione.puglia.it).

Bari, _____

L'AVVOCATO COORDINATORE
Avv. Rossana Lanza



ALL. 1 AVVISO PUBBLICO

**MODULO DI DOMANDA PER
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA**

**All’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
della Regione Puglia**

Pec: avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AVV. _____
NATO/A IL _____ A _____
RESIDENTE IN _____ CAP _____
INDIRIZZO STUDIO PROFESSIONALE _____
CODICE FISCALE _____ P.IVA _____
TELEFONO _____ FAX _____
PEC _____

chiede

di essere inserito/a nell’Elenco aperto di avvocati, singoli e/o associati, cui l’Amministrazione regionale potrà attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali la Regione Puglia è parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 1 lett. d) n. 1) e 2) del Codice dei Contratti.

A tal fine chiede l’iscrizione nella/e seguente/i sezione/i dell’Elenco:

(barrare solo le sezioni che interessano)

1. **diritto civile e commerciale;**
2. **diritto amministrativo;**
3. **diritto costituzionale;**
4. **diritto del lavoro;**
5. **diritto tributario;**
6. **diritto penale (costituzione di parte civile);**
7. **diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.**

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

dichiara sotto la propria responsabilità

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- c) di essere iscritto all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature superiori, a far data dal _____ al n. _____ [solo per le sezioni da 1 a 6 dell'Avviso] ovvero di essere iscritto all'Albo degli avvocati di _____ a far data dal _____ al n. _____ [per la sezione 7];
- d) di svolgere la libera professione di avvocato da almeno cinque anni con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti [solo per le sezioni da 1 a 6 dell'Avviso];
- e) l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
- f) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
- g) di non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- h) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- i) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- j) di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico tutte le condizioni stabilite sub artt. 7 e 8 dell'Avviso;
- k) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove le modifiche comportino tale effetto;
- l) di riconoscere che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Regione;
- m) di accettare le clausole relative al compenso professionale contenute nell'Avviso pubblico;
- n) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico professionale, ad aggiornare costantemente la Regione sulle attività inerenti il mandato ricevuto e ad attenersi, e far attenersi i propri collaboratori, ai criteri di massima riservatezza in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- o) di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco cesserà in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione previsti dall'Avviso pubblico;
- p) di autorizzare la Regione Puglia a inviare comunicazioni all'indirizzo di pec sopra indicato e di accettare che tutte le comunicazioni e gli scambi abbiano luogo mediante l'utilizzo di posta elettronica e pec;
- q) di aver preso conoscenza e accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico;

r) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali.

Data _____

FIRMA (LEGGIBILE)

Allega:

- fotocopia leggibile del documento d'identità in corso di validità;
- [per l'iscrizione nelle sezioni da 1. a 6. dell'Elenco] curriculum in formato europeo; il curriculum deve contenere l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i prescelta/e.



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **469** del 27/03/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AVV/DEL/2018/00202

OGGETTO: Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle D.G.R. n. 2848 del 20.12.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012.

L'anno 2018 addì 27 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Leonardo di Gioia
V.Presidente	Antonio Nunziante		
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Alfonsino Pisticchio		
Assessore	Salvatore Ruggeri		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2848 del 20.12.2011 la Giunta Regionale ha stabilito le condizioni di conferimento degli incarichi ai legali esterni, recependo il principio della pattuizione preventiva dei compensi da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e, al minimo, del decoro della professione, approvando contestualmente lo schema di convenzione-tipo da sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico.

A seguito degli interventi legislativi in materia, nonché della sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia ed Ordini forensi della Puglia sotto la data dell'11 aprile 2011, recepito con DGR n. 2892/2012, con le deliberazioni n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012 la Giunta Regionale, in via transitoria e comunque fino alla definizione di nuovi criteri regionali da adottare d'intesa con i medesimi Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, aveva stabilito la pattuizione preventiva dei compensi ai legali esterni tenendo a riferimento i parametri fissati dal D.M. Giustizia 20.7.2012, n. 140.

Quindi la disciplina regionale di conferimento e remunerazione degli incarichi esterni risultante dai provvedimenti sopra richiamati ha sino ad oggi previsto, in sintesi, che:

- il compenso spettante agli avvocati esterni è predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione – secondo lo schema approvato con DGR n. 2848/2011 e modificato con DGR n. 1985/2012 – che fissa importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti specificati nelle DGR nn. 1985 e 2697 del 2012, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate alle medesime deliberazioni;
- la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati;
- al professionista è corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo sono rimborsate le spese vive documentate.

-Orbene, in relazione a tale specifico aspetto del rapporto tra Regione-cliente ed avvocato incaricato, occorre prendere atto delle disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie (recentemente introdotte dall'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-*quaterdecies* della Legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in sede di bilancio 2018 –L.27.12.2017 n. 205) in base alle quali il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo *"quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto*



e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6".

Inoltre, il comma 5 dell'art. cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 487, lett. b della L. 27.12.2017 n. 205, definisce alla lettera g) "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni di incarico che consistono "g) *nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte*".

L'art. 19-*quaterdecies* della Legge di conversione n. 172/2017, al comma 3, stabilisce che "La Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e al comma 4 che "Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Tanto premesso, in conformità alle richiamate disposizioni della legge di conversione citata (in vigore dal 6 dicembre 2017), l'Avvocatura regionale, a seguito di un costruttivo confronto con gli Ordini Forensi della Puglia svoltosi in sede di riunioni del 7 luglio 2017 e del 28 febbraio 2018 (cfr. verbali in pari data, in atti), ritiene di proporre il doveroso adeguamento della disciplina regionale sopra richiamata al principio dell'equo compenso e, conseguentemente, di:

- stabilire che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico sia determinato applicando i parametri medi vigenti, come previsti dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012- attualmente il D.M. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi- ragionevolmente decurtati del 50%;
- prevedere espressamente nella convenzione-tipo di cui alla DGR n. 1985/2012 il rimborso spese generali nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti, nonché la clausola di seguito riportata:
"A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente regionale le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole".

Detta clausola, disciplinando "in positivo" la fattispecie considerata al comma 5 lett. g) dell'art. 13-bis, è diretta ad assicurare un orientamento applicativo



coerente con la *ratio* ispiratrice della normativa, in sede di liquidazione dei compensi relativi a giudizi definitivamente conclusi con la condanna delle controparti al pagamento in favore della Regione di spese legali in misura superiore agli importi pattuiti in convenzione e consente, quindi, di superare l'*empasse* generato dall'attuale mancanza di una pattuizione espressa tra Regione ed avvocati officiati, nonostante la sopravvenuta affermazione dei principi in materia di equo compenso e clausole vessatorie.

COPERTURA FINANZIARIA D.LGS. n. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

-Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 -comma IV-lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA



Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di modificare ed integrare la vigente disciplina della remunerazione degli incarichi defensionali agli avvocati esterni definita dalle deliberazioni di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012, nei termini indicati al punto seguente, in attuazione della vigente normativa in materia di compensi professionali.
2. Di stabilire conseguentemente che:
 - a) il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico deve essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012)- attualmente D.M. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi-ragionevolmente decurtati del 50% ;



- b) per gli incarichi di patrocinio conferiti ad avvocati del libero foro, a far data dalla entrata in vigore dell'art 19-*quaterdecies* della L. n. 172/2017, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore della Regione, a seguito di provvedimento giudiziale divenuto definitivo spetta all'avvocato esterno la maggior somma tra l'importo pattuito nella convenzione di incarico sottoscritta e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente;
- c) nell'ipotesi prevista sub lettera b), il termine di conclusione del procedimento di liquidazione della maggior somma rispetto al compenso pattuito in convenzione, stabilito dalla "Direttiva sulle liquidazioni dei compensi agli avvocati esterni" approvata con DGR 189/2014 e modificata con DGR 1204/2014, al paragr. X., decorre dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole;
- d) pertanto, nello schema-tipo di convenzione di incarico professionale dev'essere introdotta la seguente clausola: *"A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente regionale le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole"*;
- e) nello schema-tipo di convenzione di incarico professionale dev'essere previsto il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti.


3. Di pubblicare la presente deliberazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

<p>Il Segretario della Giunta Il Segretario Generale della Giunta Regionale Dott. Roberto Yonneri</p> 	<p>Il Presidente della Giunta Dott. MICHELE EMILIANO</p> 
--	--

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Enrica Messineo



L'Avvocato coordinatore

avv. Rossana Lanza



IL PRESIDENTE



(dott. Michele Emiliano)



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott. Roberto Veneri





REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **181** del 05/02/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AVV/DEL/2019/00122

OGGETTO: Incarichi legali esterni. DGR n. 469 del 27.3.2018 – Precisazioni.

L'anno 2019 addì 05 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V. Presidente	Antonio Nunziante	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Cosimo Borraccino	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Amministratore
p.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

V. Presidente
p.

Con Deliberazione n. 469 del 27/03/2018 recante: "*Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle DGR n. 2848 del 20.11.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012*", la Giunta Regionale ha adeguato la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., nonché al principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-*quaterdecies* della legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in sede di legge di bilancio 2018, n. 205 del 27.12.2017.

In particolare, con la citata delibera la Giunta Regionale ha stabilito che il compenso da pattuire in sede di affidamento dell'incarico difensivo deve essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012 - attualmente D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.- ragionevolmente decurtati del 50%.

Tuttavia, in sede di prima applicazione della suddetta disciplina, con riferimento alle cause di valore indeterminabile, alle cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.ii.mm., nonché con riferimento alla novella introdotta dall'art. 4, comma 10 bis, del D.M. n. 37/2018, è emersa la necessità di fornire le seguenti indicazioni di natura meramente ricognitiva dei contenuti della deliberazione n. 469/2018.

Più specificatamente:

1) Il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, all'art. 5, comma 6, stabilisce che le cause di valore indeterminabile "*si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00*".

Il range di valori sopra richiamato (da € 26.000,00 a € 260.000,00), di fatto, comprende due fasce tariffarie (da € 26.000 a € 52.000 e fascia da € 52.000 a € 260.000), mentre il valore delle cause di particolare importanza è compreso nella fascia tariffaria da € 260.000,00 fino a € 520.000,00.

La precedente disciplina di cui alla DGR n. 1985 del 16.10.2012 stabilisce che le cause di valore indeterminabile sono suddivise in:

- cause di ordinaria importanza;
- cause di particolare interesse;
- cause di straordinaria importanza.

Ne consegue che per rendere sovrapponibili i valori utilizzati dalla precedente disciplina (DGR 1985/2012) ai parametri applicabili alle cause di valore indeterminabile per come recepiti nella DGR 469/2018 attualmente in vigore, e garantire alla P.A. la possibilità di predeterminare e prevedere i costi del servizio legale, per le cause di valore indeterminabile di cui all'attuale disciplina (D.G.R. 469/2018) l'onorario è determinato con l'applicazione dei seguenti parametri (ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.):

- Ordinaria importanza - complessità bassa- valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati del 50 % ex DGR n. 469/2018;



- Particolare interesse –complessità media- valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018;
- Particolare o straordinaria importanza- complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale – valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018.

2) Inoltre: per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 si dà atto che l'incremento percentuale è quello previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30 %), ferma restando la decurtazione del 50% ex DGR n. 469/2018.

3) Quanto alla novella introdotta dall'art. 4, comma 10 bis, del D.M. n. 37/2018, si dà atto che, nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l'ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla DGR 469/2018.

4) Peraltro, con riferimento all'attività giudiziale penale, il Direttivo della Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" con mail del 11.12.2017 ha sollevato dubbi interpretativi riguardo all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 4 bis della L.R. n. 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell'Avvocatura regionale ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, così come modificata dall'art. 42 della L.R. n. 37 dell'1 agosto 2014.

Il comma citato così dispone:

"Gli Avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione Puglia, oltre a dichiarare di non averne di peggiori; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse".

Anche la convenzione per incarico professionale, approvata con DGR n. 2848 del 20.11.2011 e da ultimo modificata con DGR n. 469 del 27.3.2018, all'art. 4 "Obblighi del Professionista" prevede che:

"Il Professionista si obbliga:

-a comunicare prontamente all'Avvocatura Regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;

(omissis)

-a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a dichiarare di averne di peggiori; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva subordinatamente alla verifica, da parte dell'Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse".

Sul punto la Camera penale ha evidenziato che non dovrebbero rientrare, tra gli incarichi giudiziari in "contraddittorio" con l'Ente regionale, i procedimenti penali in cui il Professionista esterno già difenda l'imputato e la Regione si sia costituita parte civile solo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., per mezzo di altro difensore.

Ritenuto di condividere tale osservazione atteso che il titolare dell'azione penale, ovvero il diretto e necessario "contraddittore" dell'imputato, diversamente dagli altri settori giudiziari, è l'Ufficio della Procura e non la Regione, parte meramente eventuale,



la quale, se del caso, interviene nel procedimento ma sempre in una fase successiva alla costituzione della difesa dell'indagato, si dà atto che, nell'ipotesi in esame, l'applicazione del principio innanzi esposto non determina in via generale, salva una eventuale diversa valutazione da operare caso per caso, una situazione di conflitto d'interessi e/o di incompatibilità e inconferibilità.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m. e i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del ^{Udce}Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) Dare atto che per le cause di valore indeterminabile di cui all'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. l'onorario è determinato con l'applicazione dei seguenti parametri:
 - Ordinaria importanza –complessità bassa- valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati del 50 % ex DGR n. 469/2018;
 - Particolare interesse –complessità media- valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018;
 - Particolare o straordinaria importanza –complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtato del 50% ex DGR n. 469/2018;
- 2) dare atto che per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si applica l'incremento percentuale indicato nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30 %), ferma restando la decurtazione del 50% ex DGR n. 469/2018;
- 3) dare atto che nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l'ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla DGR n. 469/2018;
- 4) dare atto che nell'ipotesi di attività giudiziale penale, tra gli incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Ente regionale di cui all'art. 1, comma 4 bis, della L.R. n.




- 18/2006, non rientrano i procedimenti penali in cui il Professionista esterno già difenda l'imputato e la Regione si sia costituita parte civile successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., per mezzo di altro difensore, salva una eventuale diversa valutazione da operare caso per caso;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

**Il Segretario Generale
della Giunta Regionale**
Dott. Roberto Veneri



Il Presidente della Giunta


dott. Antonio NUNZIANTO



I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.


Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Enrica Messineo




L'Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana Lanza



IL PRESIDENTE

(dott. Michele Emiliano)



Il presente provvedimento è esecutivo

Il presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott. Roberto Venturi

